

STATUTO SOCIALE

“*SELAM ETHIOPIA O.N.L.U.S.*”

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) sotto la denominazione “*SELAM ETHIOPIA O.N.L.U.S.*” di seguito denominata “Organizzazione”.

Articolo 2 - Sede

La sede legale dell'Organizzazione è in Via A. Costa 2, 20131 Milano (MI).

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Organizzazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere tacitamente prorogata salvo anticipato scioglimento ratificato dall'Assemblea degli associati.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 L'Organizzazione non ha fine di lucro è apolitica, apartitica e laica.

4.2 Essa ha come finalità istituzionale ed esclusiva quella di solidarietà ed assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei bambini, nonché delle famiglie e di singoli uomini o donne dell'Etiopia e più ampiamente dell'Africa e dei paesi comunemente inclusi nell'accezione “Terzo Mondo” in stato di bisogno fisico, sociale ed economico.

4.3 L'Organizzazione opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza alterare gli equilibri etnici, religiosi, sociali e politici delle popolazioni locali assistite e con l'obiettivo di rendere tali popolazioni attori e protagoniste dell'azione di autosviluppo sociale ed economico, cui gli

interventi dell'Organizzazione stessa offrono supporto, contribuendo a creare le condizioni economico-sociali tali da consentire ad adulti e bambini di restare in loco trovando nella loro nazione legami solidi e prospettive di occupazione.

4.4 Nell'ambito delle predette finalità l'Organizzazione si propone di:

- studiare, promuovere, realizzare concreti progetti di intervento in loco per l'istruzione, l'assistenza sanitaria, il miglioramento economico, la tutela dei diritti dei bambini, avviandoli ed assistendoli nel loro migliore percorso educativo e sociale, nonché degli adulti, creando attorno ad essi una rete di assistenza e protezione composta da qualificati assistenti sociali, medici e legali appartenenti al loro territorio verso i quali verrà indirizzata l'attività di formazione;

- conoscere ed occuparsi dell'habitat dove vivono, facendo degli interventi per migliorare l'abitabilità delle loro dimore, le condizioni igieniche ed il livello economico e sociale delle famiglie in coerenza con le abitudini e la loro cultura;

- organizzare e gestire iniziative di sostegno con il contributo personale degli associati e, occasionalmente, attraverso la raccolta pubblica di fondi anche mediante promozioni, fiere, offerte di prodotti artigianali, rassegne, incontri, corsi, iniziative;

- incentivare la conoscenza dei luoghi, della cultura locale, delle popolazioni, dei bambini assistiti con azioni di sensibilizzazione ed una relazione personale, continua, frequente attraverso i mezzi di comunicazione normali e le visite in loco nonché mediante pubblicazione di periodici e/o di altri mezzi, anche in versione multimediale, di informazione e aggiornamento;

- collaborare con enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali che

condividano i fini dell'Organizzazione;

- essere presente con i propri rappresentanti nei paesi assistiti addivenendo in

futuro ad un riconoscimento dalle autorità locali ed all'apertura di un proprio

centro sociale locale;

- creare in Italia ed all'estero, sedi, associazioni, gruppi lavoro che si

propongano il perseguimento di finalità analoghe;

- sviluppare scambi culturali in altre località nazionali ed internazionali per

l'attuazione e lo sviluppo di iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli

scopi sociali.

4.5 L'Organizzazione potrà svolgere inoltre ogni altra attività o servizio

connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad

esse integrative, accessorie, purché nei limiti consentiti dalla legge, al fine del

reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali.

Articolo 5 – Associati

5.1 L'appartenenza all'Organizzazione è volontaria ed hanno diritto ad essere

associati coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi

dell'Organizzazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.

5.2 L'Organizzazione ha la facoltà di nominare associati "Onorari" scelti tra

coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante

significato rispetto ai fini sociali, culturali e istituzionali dell'Organizzazione

stessa.

5.3 Tutti gli associati hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

5.4 Tutti gli associati sono tenuti a contribuire alla vita dell'Organizzazione

con le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno

sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano

di servizi erogabili.

5.5 Gli associati Onorari possono essere dispensati dal versamento di quote annuali e/o di eventuali contributi straordinari disposti dall'Assemblea degli associati.

5.6 E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

5.7 Gli associati sono distinti in:

a) ASSOCIATI FONDATORI - Sono considerati tali gli associati indicati all'Articolo 1 dell'Atto costitutivo. Verranno iscritti nel Libro associati sotto la voce associati Fondatori ed in qualsiasi momento possono chiedere la loro reinscrizione. Sono a loro carico le spese di inizio gestione. Hanno tutti i diritti ed i doveri degli associati Ordinari ed hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

b) ASSOCIATI ORDINARI - Sono considerati tali gli associati che versano la quota associativa annuale. Verranno iscritti nel Libro associati sotto la voce associati Ordinari. Partecipano direttamente all'attività svolta dall'Organizzazione. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

c) ASSOCIATI SOSTENITORI - Sono considerati tali gli associati che versano una quota libera quale contributo per la gestione, senza partecipazione all'attività dell'Organizzazione. Verranno iscritti nel Libro associati sotto la voce associati Sostenitori. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

Articolo 6 - Ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'ONLUS è necessario:

a) fare domanda al Consiglio Direttivo;

b) versare l'importo della quota di ammissione e/o della quota annua di associazione.

6.2 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

6.3 Le quote non sono rivalutabili nè trasmissibili se non *mortis causa*.

6.4 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea, che delibererà in sede ordinaria sull'ammissione o la conferma del diniego.

6.5 L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

Articolo 7 – Cessazione del rapporto associativo

7.1 Gli associati cessano di appartenere all'ONLUS:

a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità;

b) per morte;

c) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto. Gli associati dimissionari non possono pretendere dall'Organizzazione nè hanno diritto alcuno sul patrimonio della stessa;

d) per morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo. Gli associati esclusi per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Organizzazione per essere riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate;

e) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Organizzazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Organizzazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati. Il socio radiato non può più essere riproposto.

7.2 Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'associato escluso può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

8.1 Gli organi dell'ONLUS sono :

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Organizzazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario-Tesoriere.

8.2 L'Organizzazione potrà nominare, ove reputato opportuno, un Revisore dei conti o un Collegio dei revisori dei conti.

8.3 Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

Articolo 9 – Assemblea

9.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati, a ciascuno dei quali compete un solo voto.

9.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.

9.3 Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a

responsabilità di consiglieri.

9.4 La persona delegata non può rappresentare più di tre associati.

Articolo 10 – Funzioni dell’Assemblea

10.1 All’Assemblea degli associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

- eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale

revoca nonché deliberare l’azione di responsabilità contro i medesimi;

- nominare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- nominare un Revisore dei conti o i membri del Collegio dei revisori dei

Conti;

- deliberare in merito alla richiesta agli associati di contributi straordinari

previa proposta del Consiglio Direttivo;

-deliberare in ordine alle modificazioni Statutarie e sullo scioglimento

dell’Organizzazione;

- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione

che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte

formulate congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

10.2 L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente o dal Vice

Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta

proveniente da almeno un decimo degli associati ai sensi dell’art. 20 del codice

civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

L’Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede

sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l’attestazione di

trasmissione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

10.3 E’ validamente costituita l’Assemblea, anche se non convocata, quando

intervengano tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.4 L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

10.5 L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. lo scioglimento dell'Organizzazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

10.6 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti e ogni socio può prenderne visione.

Articolo 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente dell'Organizzazione, nominato dall'Assemblea degli associati, deve essere scelto fra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio Direttivo del quale è membro di diritto.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Organizzazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea degli associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firmare tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- sovrintendere al funzionamento della segreteria dell'Organizzazione;
- controllare il Libro degli associati.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Organizzazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Organizzazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Segretario-Tesoriere

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni,

salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente nell'atto di nomina. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Organizzazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Organizzazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli associati aventi diritto. E' composto da tre a sette membri, è in carica dal momento dell'elezione e dura in carica tre anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

13.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno tre membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

13.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

13.5 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo

prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, con uno degli associati regolarmente iscritti, salvo ratifica dell'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Organizzazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Organizzazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- nomina il Segretario-Tesoriere;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli associati fissandone le date di convocazione;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 10;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli associati;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli associati;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Organizzazioni o Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;

– redige il bilancio annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;

– cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Revisori dei conti

15.1 Il controllo dell'amministrazione dell'Organizzazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto con le risultanze delle scritture contabili, sono affidati, ove previsto, a un revisore dei conti, iscritto all'albo, o a un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci, purché con la presenza di un iscritto all'albo dei revisori dei conti.

15.2 Il revisore o il collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.3 Di ogni ispezione e controllo deve darsi notizia nelle apposite relazioni.

15.4 Il revisore o il collegio redigeranno una relazione ai rendiconti annuali dell'Organizzazione.

Articolo 16 – Gratuità delle prestazioni

In ragione delle finalità perseguite dall'Organizzazione tutte le cariche elettive dell'Organizzazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 17 - Collaborazioni

L'Organizzazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli associati, anche di quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a

disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole iniziative o manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 18 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Articolo 19 – Esercizio sociale

19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20 – Sezioni o sedi distaccate

L'Organizzazione potrà costituire delle sezioni o sedi distaccate che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 21 – Clausola Compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Organizzazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due: in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell'Organizzazione. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irriuale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per l'associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Organizzazione. Gli associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Articolo 22 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) dai versamenti volontari degli Associati;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano

disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;

e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da

enti in genere;

f) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 23 - Libri dell'Organizzazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee;

b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

c) il libro degli Associati;

d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Organizzazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norma finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del Titolo I del Libro I del codice civile.